



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00685/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2026, presentato, in data 28 maggio 2026, dalla società Chieti F.C. 1922 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro la U.S. Recanatese A.S.D., per l'annullamento e la riforma della decisione n. 0131/CFA-2025-2026, resa dalla Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., comunicata alla società istante in data 19 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC ed in totale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, è stata irrogata, a carico della Chieti F.C. 1922, la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva corrente.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S. Recanatese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 14 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face